



La responsabilità penale del Cloud Service Provider

E-Privacy 2011

Firenze – 3 giugno 2011
Francesco Paolo Micozzi
francesco@micozzi.it



Cloud computing

- Per comprendere quali responsabilità penali possano individuarsi a carico di un Cloud Service Provider occorre scorrere in breve rassegna i tipi di servizi offerti “on the cloud”
- In genere nel concetto di cloud computing sono ricompresi tutti quei servizi che operando su livelli differenti (*client, application, platform, infrastructure e server*) vengono offerti grazie alle potenzialità della rete

Cloud computing: scopo

- Fondamentalmente lo scopo del cloud risiede nel garantire un risparmio di tempo e denaro
- Sull'altro piatto della bilancia dei “pro e contro” vi sono, in primo piano, i problemi legati ai rischi di violazione delle norme sulla privacy e quelli relativi alla “disponibilità continua” di dati ed informazioni (availability)...
- Una volta scelta la via del cloud l'utente potrebbe essere invogliato a utilizzare i servizi in violazione di norme di legge che prevedano una sanzione penale

Cloud computing e resp. penale

- Può individuarsi una responsabilità penale anche in capo al CSP il cui cliente ha commesso un reato attraverso i servizi di cloud?
- I tecnici del diritto si interrogano da alcuni anni sulla configurabilità di una responsabilità penale degli Internet Service Provider (tra i quali rientrano, a pieno titolo, anche i Cloud Service Provider).
- E ciò anche in considerazione del fatto che l'ISP è anche un "bersaglio facile"...

Anche i cloud piangono... ?

- Anche la responsabilità penale dei Cloud Service Provider, per essere rispettosa del principio costituzionale di legalità, deve passare da una legge dello Stato
- Prerequisito indispensabile per cui possa solo prendersi in considerazione l'ipotesi di una responsabilità penale del CSP è che sia applicabile la normativa italiana.
- ♦ Spesso, infatti, il CSP è un soggetto che non si trova ad operare nel territorio dello Stato italiano...

Se il CSP è all'estero?

- ♦ Si ritiene comunemente che in base alle norme di diritto internazionale le leggi nazionali possano spiegare la loro efficacia unicamente sul territorio statale (principio di territorialità).
- ♦ Tuttavia in alcuni casi ben determinati vi è un interesse a reprimere anche reati commessi interamente all'estero e, per questa ragione, spesso il principio di territorialità è contemperato dal principio di personalità.

Se il CSP è all'estero?

- ♦ principio di territorialità (art. 3 c.p.) “la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato”; (art. 6 c.p.): “chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato è punito in base alla legge italiana”.
- ♦ Il successivo comma 2 dell'art. 6 c.p. specifica che il reato “si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o **in parte**, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”

Se il CSP è all'estero?

- ♦ Occorre poi considerare anche il principio di personalità contenuto, per quel che ci riguarda, agli artt. 9 (princ. personalità attiva) e 10 (princ. personalità passiva) c.p. in base al quale è punibile il cittadino italiano che commetta un delitto comune all'estero ed è punibile anche lo straniero che all'estero commetta un reato a danno di un cittadino italiano quando però per quel reato sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e sempreché lo straniero si trovi nel territorio italiano.

Responsabilità in evoluzione

- ♦ Questo per sommi capi – e senza entrare nello specifico delle disposizioni del codice penale – è il principio che consente, in astratto, l'applicazione delle norme penali italiane anche ai reati perpetrati attraverso i servizi di cloud eventualmente situati all'estero.
- ♦ Il cloud porterà nuovi scenari, terra fertile per tecnici dell'informatica e del diritto. Tuttavia alcuni spunti da cui partire li abbiamo già...

Cloud-storage vs Hosting

- ♦ Le stesse considerazioni espresse da dottrina e giurisprudenza in tema di hosting si ripropongono, rimodulate, anche per i servizi di storage sulla nuvola.
- ♦ Una delle differenze principali è che, mentre la fornitura di hosting è, solitamente, destinata alla pubblicazione di contenuti sulla rete internet, il cloud storage è solo potenzialmente destinabile alla pubblicazione, o meglio, alla condivisione di contenuti in rete

Cloud-storage vs Hosting

- ♦ Nella maggior parte dei casi il servizio di cloud storage fornisce all'utente un sistema di memorizzazione e può, oltretutto, essere predisposto per la memorizzazione di dati in forma cifrata
- ♦ La definizione normativa dell'art. 16, primo comma, d.lgs. 70/2003 è talmente ampia da ricomprendere anche i sistemi di cloud storage, e quindi si assisterà ad una riproposizione delle medesime questioni anche con i sistemi di cloud storage

Responsabilità penale ipotizzabile

- ♦ A tal proposito si ricorderà preliminarmente che in base all'art. 17 d.lgs. 70/2003, non vi è, da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, alcun obbligo generale di sorveglianza
- ♦ (terzo comma) *Il prestatore è **civilmente** responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.*

Responsabilità Penale

- Per fatto del CSP
- Per fatto del cliente del CSP
- Il primo non presenta particolari profili critici, mentre il secondo tipo di responsabilità è stata risolta in senso altalenante da dottrina e giurisprudenza.

Le teorie della resp. pen. dell'ISP (1)

- 40 cpv c.p. (“non impedire un evento che si ha l'obbligo di evitare equivale a cagionarlo”)
 - Reati d'evento – non di mera condotta
 - Per poter impedire una “memorizzazione” il provider dovrebbe poter conoscere il contenuto prima ancora che venga inserito (“ultra posse nemo obligatur”)
 - Il 40 cpv opera per i reati che abbiano forma libera (causalmente orientato) in cui, in sostanza, non vi è una identificazione normativa delle modalità dell'azione umana che deve condurre all'evento

Le teorie della resp. pen. dell'ISP (2), (3)... e (4)?

- 110 c.p. - concorso di persone nel reato (molto più complesso sotto il profilo probatorio)
- 57 c.p. - resp. del direttore responsabile per omesso controllo
- d.lgs. 231/2001

Societas delinquere non potest... ma con qualche eccezione!

- Destinatari: enti con personalità giuridica; società e le associazioni anche senza personalità giuridica.
- Criteri di imputazione:
 - Le persone fisiche che realizzano il reato presupposto e loro legame con l'ente (persone in posizione apicale o subordinata);
 - Il reato presupposto commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente;
 - La colpa organizzativa dell'ente (modelli di organizzazione).

Societas delinquere non potest... ma con qualche eccezione!

- Reati-presupposto ipotizzabili: 615-ter cp (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico); Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); Art. 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)... e così via.
- Bisogna ricordare che la responsabilità dell'ente non è esclusa se l'autore del reato-presupposto resta ignoto!

231/01 anche se l'ente non ha sede in Italia?

- L'art. 36 d.lgs. 231/01 prevede che il giudice penale competente in ordine al reato presupposto è competente a decidere anche dell'illecito “amministrativo” dell'ente.
- L'art. 1 non prevede che le norme del decreto non si applichino enti esteri.
- L'art. 34 del d.lgs. 231/01 richiama l'applicabilità delle norme del codice di rito
- (Considerazioni espresse dal GUP – processo Parmalat riferito alle banche straniere)

Cosa è il cloud computing?

Questo documento è rilasciato nei termini della
licenza Creative Commons 2.5
<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>.



Per ottenere la versione in formato modificabile
contattare l'autore

DOMANDE??

Grazie per l'attenzione

Avv. Francesco Paolo Micozzi
09128 Cagliari - Via Domenico Cimarosa, 32
tel. +39 070 658 478 - fax +39 070 6851 640
P-blog: www.micozzi.it